

A.S. 1845

7745



*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

ISPETTORATO GENERALE DI FINANZA
UFFICIO X

Roma, 17 GIU. 2020

All'Ufficio legislativo economia
SEDE

Prot. n. 93008/2020
Entrata prot. n. 91829/2020
Allegati: 1
Riferimento a nota n.

e p.c. All'Ufficio del coordinamento legislativo
SEDE

All'Ufficio legislativo finanze
SEDE

OGGETTO: Atto Camera n. 2471 – Conversione in legge del decreto-legge 20 aprile 2020, n. 26, recante disposizioni urgenti in materia di consultazioni elettorali per l'anno 2020. Relazione tecnica di passaggio.

È stata esaminata la relazione tecnica di passaggio relativa al provvedimento indicato in oggetto, nel testo licenziato dalla Camera dei Deputati in data 15 giugno 2020.

Al riguardo, per quanto di competenza, si comunica di non avere osservazioni da formulare e si restituisce la relazione tecnica di cui trattasi debitamente verificata.

Il Ragioniere Generale dello Stato

RELAZIONE TECNICA DI PASSAGGIO

Il decreto-legge n. 26 del 2020 – nel testo definito al termine dell'esame presso la Camera dei deputati posticipa, in via eccezionale alla luce dell'emergenza sanitaria in atto, i termini ordinari indicati dalla legislazione vigente per lo svolgimento delle consultazioni elettorali previste nell'anno 2020.

Le consultazioni interessate dal provvedimento sono:

- elezioni suppletive per la Camera e il Senato;
- elezioni dei Consigli comunali e circoscrizionali;
- elezioni dei Consigli provinciali e dei Presidenti delle province;
- elezioni per il rinnovo dei Consigli regionali e per l'elezione del Presidente nelle regioni a statuto ordinario.

Si prevede inoltre l'applicazione del principio dell'*election day* anche ai fini dello svolgimento del *referendum* confermativo sul testo di legge costituzionale che dispone la riduzione del numero dei parlamentari.

In particolare, l'**articolo 1, comma 1, lettera a)**, amplia la finestra temporale entro cui è possibile procedere allo svolgimento delle elezioni suppletive di Camera e Senato. Per i seggi che siano dichiarati vacanti entro il 31 luglio 2020, il termine entro il quale sono indette le elezioni è fissato in 240 giorni dalla data della vacanza dichiarata dalla Giunta delle elezioni, anziché in 90 giorni - eventualmente prorogabili in determinati casi - come previsto dalla legge elettorale. **La disposizione ha carattere ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Ad essa si dà attuazione con le risorse disponibili a legislazione vigente.**

L'**articolo 1, comma 1, lettera b)**, rinvia il turno ordinario delle elezioni dei consigli comunali e circoscrizionali, limitatamente all'anno 2020, ad una domenica e al lunedì successivo compresi tra il 15 settembre e il 15 dicembre 2020, anziché tra il 15 aprile e il 15 giugno. **Rispetto al testo del decreto-legge che prevedeva che le consultazioni si svolgessero nella sola domenica, secondo la normativa vigente, è stato approvato all'Aula della Camera un emendamento della Commissione referente, di coordinamento della lettera in esame con quanto previsto dall'articolo 1-bis, a sua volta approvato in Commissione in sede referente. Sotto tale profilo, per quanto concerne gli aspetti finanziari si rinvia a quanto esposto *infra* con riferimento all'articolo 1-bis.**

La successiva **lettera c)** stabilisce che sono inserite nel turno autunnale di cui sopra anche le elezioni nei comuni i cui organi devono essere rinnovati per motivi diversi dalla scadenza del mandato, "se le condizioni che rendono necessarie le elezioni si verificano entro il 27 luglio 2020, ossia non oltre il 50° giorno prima dell'apertura della finestra elettorale. **Con una integrazione introdotta in sede referente sono state escluse dall'applicazione della disposizione le elezioni degli organi circoscrizionali nei comuni il cui consiglio rimane**



in carica fino alla scadenza naturale prevista nell'anno 2021. La disposizione ha carattere ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Ad essa si dà attuazione con le risorse disponibili a legislazione vigente.

L'articolo 1, comma 1, lett. d) dispone, in primo luogo, che gli organi elettivi delle regioni a statuto ordinario, il cui rinnovo è previsto entro il 2 agosto 2020, durano in carica 5 anni e 3 mesi, in luogo dei 5 anni previsti in via ordinaria dalla legge (art. 5, co. 1, L. 165/2004).

Inoltre, con un emendamento approvato in Aula si prevede che le elezioni per il rinnovo degli organi si svolgano esclusivamente tra il quindicesimo ed il sessantesimo giorno successivo al termine della nuova scadenza del mandato, prevedendo anche in questo caso, con un emendamento di coordinamento presentato dalla Commissione referente, che le consultazioni possano svolgersi anche nella domenica e nel lunedì successivo compresi nei 6 giorni ulteriori. Per quanto riguarda tale ultimo aspetto si rinvia a quanto esposto *infra* con riferimento all'articolo 1-bis, mentre per quanto concerne la riduzione della finestra elettorale si evidenzia il carattere ordinamentale della disposizione che non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La lettera d-bis, del comma 1, introdotta nel corso dell'esame in sede referente, dispone il rinvio delle elezioni dei presidenti di provincia e dei consigli provinciali in scadenza nel 2020. Queste si svolgeranno, in deroga alle disposizioni vigenti, entro 90 giorni dalle elezioni dei consigli comunali (di cui alla lettera b) e, di conseguenza, la durata del mandato degli organi provinciali è prorogata fino al loro rinnovo. **La disposizione ha carattere ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Ad essa si dà attuazione con le risorse disponibili a legislazione vigente.**

L'articolo 1-bis, introdotto nel corso dell'esame in sede referente, reca alcune disposizioni ulteriori sul procedimento connesso alle consultazioni elettorali e referendarie previste per il 2020 e l'applicazione del principio dell'*election day* anche al *referendum confermativo* sul testo di legge costituzionale sulla riduzione del numero dei parlamentari.

In particolare, il comma 1 dispone che le operazioni di votazione per le consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2020 si svolgono, oltre che nella giornata di domenica, dalle ore 7 alle ore 23, anche nella giornata di lunedì, dalle ore 7 alle ore 15. L'estensione della possibilità di esercitare il voto anche al lunedì è finalizzato ad assicurare il necessario distanziamento sociale in relazione alla situazione epidemiologica da Covid-19, in coerenza anche con le indicazioni del Comitato tecnico scientifico.

Il comma 1-bis, introdotto da un emendamento della Commissione approvato in Aula, interviene sulla disciplina della *par condicio* disponendo che per le consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2020, le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, si applicano in modo da evitare posizioni di svantaggio rispetto all'accesso ai mezzi di informazione e per la comunicazione politica durante le campagne elettorali e referendaria, in relazione alla situazione epidemiologica derivante dalla diffusione del COVID-19. **La disposizione ha carattere ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Ad essa si dà attuazione con le risorse disponibili a legislazione vigente.**



Il **comma 2** richiama l'applicazione del principio di concentrazione delle scadenze elettorali previsto dalla normativa sull'*election-day* alle elezioni suppletive, amministrative, regionali e al referendum confermativo del testo di legge costituzionale sulla riduzione del numero dei parlamentari e, a tal fine, interviene sulle modalità di svolgimento delle votazioni per consentire lo svolgimento contestuale delle consultazioni elettorali

Il comma 2 introduce quindi specifiche disposizioni che disciplinano alcuni aspetti del procedimento elettorale. In particolare si prevede:

- l'applicazione delle disposizioni previste per le elezioni politiche relativamente agli adempimenti comuni, ivi compresi quelli concernenti la composizione, il funzionamento ed i compensi degli uffici elettorali di sezione;
- l'individuazione dell'ordine di scrutinio, appena completate le operazioni di votazione e quelle di riscontro dei votanti per ogni consultazione, come segue: elezioni politiche suppletive, *referendum* confermativo e elezioni regionali (senza interruzione), infine elezioni amministrative (rinviato alle ore 9 del martedì, dando la precedenza alle elezioni comunali e poi a quelle circoscrizionali);
- la ripartizione proporzionale delle spese derivanti dall'attuazione di adempimenti comuni tra lo Stato e gli altri enti interessati in base al numero delle rispettive consultazioni.

Sotto il profilo finanziario, si premette che, nell'ambito delle politiche governative di riduzione della spesa pubblica, la legge 27 dicembre 2013, n. 147, ha previsto, all'articolo 1, lettera a), comma 400, intervenendo sull'articolo 55, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che nell'organizzazione e nello svolgimento delle consultazioni elettorali le Amministrazioni a ciò preposte dovranno comunque razionalizzare i servizi al fine di realizzare un ulteriore contenimento delle spese, a tal fine rimettendo ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno e della giustizia la determinazione della misura massima del finanziamento delle spese per lo svolgimento delle consultazioni. Peraltro, la legge di bilancio 2020-2022 ha stanziato, sul fondo da ripartire per fronteggiare le spese derivanti dalle elezioni politiche, amministrative, del Parlamento europeo e dall'attuazione dei referendum, l'importo di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022. Sulla base, inoltre, dell'articolo 17 della legge 23 aprile 1976, n. 13, recante disposizioni di riduzione dei termini e di semplificazione del procedimento elettorale, è stato predisposto il decreto interministeriale che provvede alla ripartizione delle suddette risorse per il triennio 2020-2022, tenendo conto anche degli eventuali accorpamenti delle consultazioni. Nell'ambito delle suddette risorse si provvederà pertanto ad assicurare l'organizzazione e la tenuta della tornata elettorale e referendaria dell'anno in corso.

Ciò premesso, con riferimento alla disposizione di cui all'articolo 1-*bis*, comma 1, del testo approvato dalla Commissione di merito, che prevede che le operazioni di votazione per le consultazioni elettorali e referendarie per l'anno 2020 si svolgano, in deroga alla legislazione vigente, anche nella giornata di lunedì, si rappresenta che l'estensione dei tempi di votazione al lunedì non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica atteso che lascia invariati quelli relativi:



alla stampa delle schede e degli stampati per i seggi;

2. alle spese degli uffici preposti alla proclamazione degli eletti e quelle per i componenti dei seggi, per i quali la legge n. 70/1980 prevede un onorario fisso forfettario (150 euro per i presidenti e 120 per gli altri componenti) del tutto indipendente dalla durata della votazione;
3. al lavoro straordinario del personale di prefetture e comuni che, in caso di scrutinio il pomeriggio e la sera del lunedì (con conseguente necessario prolungamento della presenza in ufficio), non effettuerebbero più, in compenso, l'attuale turno per lo scrutinio nella notte tra domenica e lunedì. Lo svolgimento nella giornata del martedì evita inoltre gli ulteriori oneri che potrebbero derivare dal prolungamento delle operazioni di spoglio in orario notturno, nella notte tra il lunedì e il martedì.
4. alle attività di vigilanza ai seggi, atteso che i relativi servizi saranno pianificati in un'unica tornata con voto nei giorni di domenica e, parzialmente, di lunedì, invece che per due tornate disgiunte (una per il referendum costituzionale e una per le regionali e le amministrative) ciascuna con voto nella sola giornata di domenica.

Con riferimento all'articolo 1-bis, **comma 2**, si precisa che la concentrazione delle consultazioni elettorali e referendarie in un unico turno, attualmente prevista dal testo in corso di conversione, comporterebbe piuttosto, sensibili risparmi: si pensi che l'ultimo *referendum* confermativo del 2016 ha comportato, da solo, un costo stimabile in complessivi 300 milioni di euro.

In particolare, si indicano, nella scheda allegata le proiezioni di risparmio derivanti dallo svolgimento delle consultazioni elettorali e del referendum in un unico turno.

In via presuntiva sono state valutate le spese relative ai costi dei seggi e alle cartoline avviso.

Ipotesi 1 – votazioni distinte per referendum e regionali/amministrative

a) Referendum

Costo per sezione (1 presidente + 1 segretario + 3 scrutatori) € 546

Numero sezioni 61.572

Costo seggi € 33.618.312

Totale nazionale elettori estero (31/12/2019) 4.560.936

Posta prioritaria (media) € 4,50

Cartoline avviso € 20.524.212



Totale € 54.142.524

b) regionali/amministrative

Costo per sezione (1 presidente + 1 segretario + 3 scrutatori) € 0

Numero sezioni 7.825

Costo seggi € 0

Totale regioni votanti elettori estero (31/12/2019) 1.537.053

Posta prioritaria (media) € 4,50

Cartoline avviso € 6.916.739

Totale spesa € 61.059.263

Agevolazioni di viaggio (stima) € 8.000.000

Spese referendum rinviato (stima) € 18.000.000

Ipotesi 2 – votazioni contemporanee per referendum e regionali/amministrative

Costo per sezione (1 presidente + 1 segretario + 3 scrutatori) 1 votazione € 546

Numero sezioni 1 votazione 34.471

Costo seggi € 18.821.166

di cui Stato € 18.821.166

Costo per sezione (1 presidente + 1 segretario + 3 scrutatori) 2 votazioni € 667

Numero sezioni 2 votazioni 24.329

Costo seggi € 16.227.443

di cui Stato € 8.113.722

Costo per sezione (1 presidente + 1 segretario + 3 scrutatori) 3 votazioni € 788

Numero sezioni 3 votazioni 2.772

Costo seggi € 2.184.336

di cui Stato € 728.112



Costo seggi € 37.232.945 €27.663000

Totale nazionale elettori estero (31/12/2019) 4.560.936

Posta prioritaria (media) € 4,50

Cartoline avviso € 20.524.212

Totale € 48.187.212

Agevolazioni di viaggio (stima) € 8.000.000

Spese referendum rinviato (stima) € 18.000.000

Il costo dei seggi a carico dello Stato è stato quantificato come segue.

Ipotesi 1

Nel caso di una tornata referendaria senza concentrazione di altre consultazioni, il costo unitario per i seggi è pari a euro 546,00 per ciascuna delle 61.572 sezioni, per un costo complessivo pari ad euro 33.618.312 (interamente a carico dello Stato).

Ipotesi 2

La disposizione prevede la contemporaneità della consultazione referendaria con elezioni regionali/amministrative.

Nel caso di specie:

- le sezioni con solo referendum (n.34.471 sezioni) mantengono il costo unitario di euro 546,00;
- le sezioni ove si svolgono sia le consultazioni referendarie sia quelle regionali (n.19.276) hanno un costo unitario di euro 667,00 (due votazioni);
- le sezioni ove si svolgono sia le consultazioni referendarie sia quelle regionali sia quelle amministrative (n. 2.772) hanno un costo unitario pari a euro 788,00 (tre votazioni);
- le sezioni ove si svolgono sia le consultazioni referendarie sia quelle amministrative (n. 5.053) hanno un costo di euro 667,00 (due votazioni).

In base a quanto sopra, il dettaglio dei calcoli è il seguente:

- a) Sezioni n. 34,471 per un costo complessivo di euro 18.821.166 a carico dello Stato;
- b) Sezioni n. 19.276 costo seggi euro 12,857.092 di cui euro 6.428.546 a carico dello Stato ed euro 6.428.546 a carico delle Regioni;



- c) Sezioni n. 2.772 costo seggi euro 2.184.336 di cui euro 728.112 a carico dello Stato ed euro 1.456.224 a carico di Regioni e Comuni;
- d) Sezioni n. 5.053 costo seggi 3.370.351 di cui euro 1.685.176 a carico dello Stato ed euro 1.685.175 a carico dei comuni.

Il costo per i seggi a carico dello Stato è dato dalle specifiche voci di cui sopra (a+b+c+d, esclusivamente per quanto indicato a carico dello Stato) per un onere complessivo pari a euro 27.663.000 (18.821.166+6.428.546+1.456.224+1.685.176).

Risparmio per lo Stato nell'ipotesi di elezioni in ELECTION DAY

	<i>Costo Referendum (hp1)</i>	<i>Costo regionali e Amm.ve (hp 1)</i>	<i>Totale hp 1</i>	<i>Costo Referendum + Regionali e Amm.ve (election day, hp2)</i>	<i>Risparmio elezioni in giorno unico</i>
Costo seggi	€ 33.618.312	€ 0	€ 33.618.312	€ 27.663.000	€ 5.955.313
Cartoline avviso	€ 20.524.212	€ 6.916.739	€ 27.440.951	€ 20.524.212	€ 6.916.739
Totale	€ 54.142.524	6.916.739	€ 61.059.263	€ 48.187.212	€ 12.872.051

Se invece si considera il risparmio complessivo (Stato + Enti locali) va considerato il costo dei seggi per le elezioni Regionali e Amministrative in data diversa dal Referendum così come esplicitato nel secondo riepilogo.

Pertanto:

- a) le sezioni ove si svolgono solo le elezioni regionali (n. 19.276) mantengono il costo unitario di euro 546 (una votazione) per sezione, per un totale di euro 10.524.696;
- b) le sezioni ove si svolgono sia le elezioni regionali che comunali (n. 2.772) hanno un costo unitario di euro 667 (due votazioni) per sezione, per un totale di euro 1.848.924;
- c) le sezioni ove si svolgono solo le elezioni comunali (n. 5.053) hanno un costo unitario di euro 546 (una votazione) per sezione, per un totale di euro 2.758.938

Quindi: 10.524.996+1.848.924+2.758.938 = 15.132.558 è il costo complessivo per lo svolgimento delle elezioni Regionali e Amministrative in data separata rispetto alle consultazioni Referendarie.



Risparmio complessivo (Stato + Regioni + Comuni) nell'ipotesi di elezioni in ELECTION DAY

	<i>Costo Referendum (hp 1)</i>	<i>Costo Regionali e Amm.ve (hp 1)</i>	<i>Totale hp 1</i>	<i>Costo Referendum + Regionali e Amm.ve (election day, hp 2)</i>	<i>Risparmio elezioni in giorno unico</i>
Costo seggi	€ 33.618.312	€ 15.132.558	€ 48.750.870	€ 37.232.945	€ 11.517.925
Cartoline avviso	€ 20.524.212	€ 6.916.739	€ 27.440.951	€ 20.524.212	€ 6.916.739
Totale	€ 54.142.524	€ 22.049.297	€ 76.191.821	€ 57.757.157	€ 18.434.664

L'articolo 1-ter protocolli sanitari e di sicurezza per lo svolgimento delle consultazioni elettorali, si assicura che all'attuazione degli stessi si provvederà nell'ambito delle dotazioni strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Si specifica, peraltro, che i suddetti protocolli attengono prevalentemente alla individuazione delle più idonee prescrizioni di distanziamento sociale, che hanno già costituito oggetto di vari protocolli di sicurezza (ad esempio, quello allegato al d.P.C.M. del 17 maggio 2020 per la ripresa delle celebrazioni liturgiche).

Conclusivamente, l'intervento normativo non comporta nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato. I costi derivanti dalla proposta normativa in esame rientrano nei limiti delle risorse allo scopo iscritte sul capitolo 3020 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, pari a 300 milioni di euro.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ha avuto esito

EM. POSITIVO NEGATIVO

17 7 GIU. 2020

Il Segretario Generale dello Stato




